Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Mercoledì, 31 gennaio 1934 - Anno XII** — **Numero 25**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1933, n. **1935.**
Modifica delle piante organiche del personale di cancelleria e segreteria di taluni uffici giudiziari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tabella *G* di ripartizione del personale di cancelleria e segreteria negli uffici giudiziari del Regno, annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282;

Visto l'art. 17 del citato R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, che autorizza a portare modifiche alla ripartizione del personale di cancelleria e segreteria di cui alla tabella *G* anzidetta, entro il termine massimo del 30 giugno 1936;

Ritenuta la necessità di modificare le piante organiche del personale di cancelleria e segreteria della Procura generale presso la Corte di cassazione del Regno, della Corte di appello di Trieste, dei tribunali di Bergamo e di Siracusa e delle preture di Littoria e Noto;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria nell'organico della Procura generale presso la Corte di cassazione del Regno, della Corte di appello di Trieste, dei tribunali di Bergamo e di Siracusa e delle preture di Littoria e Noto, è determinato come nell'annesso tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 151. — MANCINI.

ALLEGATO.

Tabella di ripartizione.

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie		Segreterie	
	Cancellieri capi	Cancellieri di sezione Primi cancellieri Cancellieri Aiutanti	Segretari capi	Segretari di sezione Primi segretari Segretari Aiutanti
Procura generale presso la Corte di cassazione del Regno.	—	—	1	1
Corte di appello di Trieste.	1	17	—	—
Tribunale di Bergamo . .	1	9	—	—
Tribunale di Siracusa . .	1	9	—	—

UFFICI GIUDIZIARI	Primi cancellieri Cancellieri dirigenti	Primi cancellieri Cancellieri Aiutanti in sottordine
Pretura di Littoria	1	1
Pretura di Noto	1	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1933, n. **1936.**

Concessione al Consorzio per la Val d'Orcia e la Val di Chiana di un contributo straordinario per la ultimazione delle opere costruttive dell'acquedotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, contenente disposizioni per il finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto consorziale per la Val d'Orcia e la Val di Chiana;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura e foreste ha concesso per la parte rurale dell'opera i benefici previsti dalla legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sulla bonifica integrale;

Considerato che il Consorzio per l'acquedotto della Val d'Orcia e della Val di Chiana trovasi nella assoluta impossibilità, date le ristrettezze finanziarie dei Comuni interessati, di provvedere totalmente alla spesa a suo carico di L. 2.000.000, occorrente per completare i lavori medesimi;

Ritenuta pertanto la necessità urgente ed assoluta di assicurare la ultimazione dei lavori di cui trattasi mediante l'assunzione a carico dello Stato di una parte della detta spesa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È assegnato sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici al Consorzio per la costruzione dell'acquedotto per la Val d'Orcia e la Val di Chiana, un contributo a carico dello Stato di L. 1.300.000 a titolo di concorso nella spesa di L. 2.000.000 che il Consorzio medesimo deve sostenere per la ultimazione dei lavori di cui trattasi.

Il Ministro per le finanze con proprio decreto provvederà allo stanziamento dei fondi relativi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. **1937.**

Approvazione del regolamento per la gestione dei mobili e degli arredi di proprietà dello Stato adibiti ad uso degli alloggi dei Prefetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico sulla finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, con le undici tabelle annesse, riguardante la gestione dei mobili e degli arredi di proprietà dello Stato adibiti ad uso degli alloggi dei Prefetti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 136. — MANCINI.

Regolamento per la gestione dei mobili e degli arredi di proprietà dello Stato adibiti ad uso degli alloggi dei Prefetti del Regno.

CAPITOLO I.

Norme generali.

Art. 1.

Alla somministrazione ed alla manutenzione dei mobili e degli arredi necessari per gli alloggi dei Prefetti provvede lo Stato, a mezzo del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Spetta alle Provincie l'obbligo di fornire e di mantenere, in istato di buona manutenzione ed abitabilità, i locali destinati ad uso degli alloggi prefettizi.

Le Provincie debbono inoltre provvedere alla manutenzione dei giardini annessi ai palazzi prefettizi e ad uso dei Prefetti, alla provvista di tutti gli attrezzi e di tutto ciò che è necessario per la coltivazione e l'innaffiamento dei giardini stessi.

Art. 3.

L'onere della manutenzione comprende tutti i lavori in genere di manutenzione ordinaria e straordinaria interessanti lo stabile e gli annessi, come gli impianti di illuminazione e di riscaldamento, i tramezzi, gli infissi, le porte, le finestre e le persiane, oltre le riparazioni agli infissi stessi ed alla carta da parati, la sostituzione di essa, le verniciature, le lucidature e la manutenzione ordinaria dei pavimenti, la pulitura ordinaria dei camini, delle stufe, delle cucine e delle vasche, la pulitura straordinaria, fatta a lunghi intervalli, dei vetri, delle porte e delle finestre.

Le Provincie hanno inoltre l'obbligo di fornire l'acqua occorrente per gli alloggi ed i giardini menzionati nel precedente art. 2.

La spesa per la sostituzione delle lampadine elettriche e delle valvole divenute inservibili deve essere sostenuta dai Prefetti.

CAPITOLO II.

Mobilio ed arredi Fornitura - Manutenzione e rinnovazione.

Art. 4.

I mobili e gli arredi necessari per l'alloggio del Prefetto sono forniti a cura del Provveditorato generale dello Stato.

Il Prefetto ha l'obbligo di non mutare la destinazione originariamente data al mobilio ed agli arredi e di curarne la loro buona conservazione.

Nessuna sostituzione di mobilio, arredi, tendaggi, tappeti, ecc. sarà concessa, se prima il Provveditorato generale non ne abbia accertata la necessità.

Art. 5.

Il Provveditorato generale dello Stato, di regola, non fornisce pendole, candelieri, vasi da fiori, sopramobili ed in genere oggetti decorativi.

I tappeti sono forniti solo per le scale e per le stanze di rappresentanza.

Art. 6.

Potrà anche essere fornito il pianoforte, il bigliardo, l'apparecchio radio e l'argenteria, se ed in quanto lo consentano le disponibilità del bilancio.

Art. 7.

All'ordinaria manutenzione dei mobili (pulitura, lucidatura, ecc.), comprese le piccole riparazioni, dovranno provvedere i Prefetti, senza preventiva autorizzazione, con i fondi che all'uopo saranno loro annualmente assegnati dal Provveditorato generale dello Stato.

Con gli stessi fondi, provvederanno ugualmente alle spese necessarie per la lavatura semestrale delle cortine e delle tende, per la battitura trimestrale dei tappeti, guide, passatoie e simili, per la pulizia ordinaria delle porte e delle finestre dell'alloggio e per la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dell'impianto elettrico.

I tendaggi ed i tappeti dovranno, all'inizio della stagione estiva, essere tolti dall'uso e riposti.

Delle suddette spese dovrà essere reso il conto alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Art. 8.

È fatto assoluto divieto di riporre in magazzini, soffitte o cantine i mobili ed arredi che abbiano bisogno di riparazioni, poichè la relativa manutenzione deve essere curata in guisa da evitare la dannosa diminuzione del loro valore.

CAPITOLO III.

Dotazioni di biancheria, materassi, coperte, ecc.

Art. 9.

Il Provveditorato generale dello Stato non fornisce nè la biancheria personale da letto e da bagno nè quella da cucina.

Fornirà però la biancheria da tavola, da letto e da bagno occorrente per la foresteria e quella da tavola e da letto per i domestici, nelle dotazioni massime stabilite dalla Tabella n. 2.

Il corredo dei letti padronali sarà quindi, di regola, composto nel modo indicato nella Tabella n. 11.

La sostituzione dei singoli oggetti di biancheria, materassi, coperte, ecc. a norma del precedente art. 4, sarà fatta a cura del Provveditorato generale dello Stato.

La biancheria per la foresteria e per i domestici sarà iscritta negli inventari con la indicazione dello stato in cui si trova e del tempo che è in uso.

CAPITOLO IV.

Dotazioni di vasellame e di cristalleria. Forniture e sostituzioni.

Art. 10.

Ogni alloggio prefettizio avrà una dotazione di vasellame e di cristalleria di due tipi diversi, stabiliti dal Provveditorato generale, e cioè un tipo di gala e uno di uso giornaliero.

Le dotazioni di vasellame e di cristalleria sono indicate nelle Tabelle nn. 3, 4 e 5.

Il Provveditorato generale abbuona fino al 3 % dei pezzi di vasellame di gala e fino al 5 % dei pezzi di cristalleria di gala rotti in un anno, rispetto al numero totale di oggetti della dotazione normale. Per i tipi giornalieri l'abbuono sarà concesso fino ad un massimo del 6 % per il vasellame e dell'8 % per le cristallerie.

L'importo delle rotture eccedenti tali limiti rimane a carico dei Prefetti.

Per la servitù saranno assegnate le dotazioni di piatti e di bicchieri indicate nelle Tabelle nn. 7 e 8.

Art. 11.

I servizi di vasellame e cristalleria attualmente in consegna resteranno in uso fino a che, per il loro normale consumo, non se ne renderà necessaria la sostituzione.

Sulla opportunità di autorizzare le chieste sostituzioni deciderà di volta in volta il Provveditorato generale, secondo le norme del presente regolamento.

La sostituzione potrà aver luogo anche per i singoli oggetti che compongono le dotazioni dei tipi adottati dal Provveditorato generale.

Gli oggetti da sostituire e che siano ancora utilizzabili potranno essere passati in uso ai domestici.

Art. 12.

Entro il mese di luglio di ogni anno, il Prefetto farà eseguire dal consegnatario della Prefettura una verifica delle dotazioni di vasellame e di cristalleria, al fine di stabilire la quantità di rotture e le mancanze verificatesi durante lo esercizio finanziario scaduto. Il risultato della verifica sarà fatto constare mediante verbale, una copia del quale dovrà essere inviata al Provveditorato generale dello Stato.

Nello stesso mese di luglio, il Prefetto farà regolare richiesta al Provveditorato generale degli oggetti da sostituire a quelli riscontrati mancanti o deteriorati, in modo che le dotazioni siano sempre mantenute al completo.

CAPITOLO V.

Dotazioni di argenteria.

Art. 13.

Agli alloggi delle Prefetture potrà essere assegnata, secondo è stabilito dall'art. 6, una dotazione di argenteria di tipo unico, nella quantità massima fissata dalla Tabella n. 6.

I servizi di argenteria ora in consegna resteranno in uso fino a che, per il loro normale consumo, non sarà necessario sostituirli.

CAPITOLO VI.

Dotazioni di cucina. — Manutenzione.

Art. 14.

Ad ogni alloggio prefettizio sarà assegnata una dotazione di oggetti da cucina, la cui composizione non potrà eccedere i limiti stabiliti dalla Tabella n. 10.

Saranno assegnati pure i servizi di posateria e di caffetteria di metallo per i domestici, come nella Tabella n. 9.

La sostituzione di tali dotazioni, a norma del precedente art. 4, sarà fatta a cura del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 15.

Alla periodica stagnatura degli oggetti di rame attualmente in dotazione, da effettuarsi al massimo ogni due anni, e alle riparazioni ordinarie degli oggetti componenti la batteria di cucina dovrà essere provveduto dai Prefetti con i fondi menzionati al precedente art. 7.

CAPITOLO VII.

Responsabilità per smarrimenti e deterioramenti.

Art. 16.

I Prefetti sono tenuti a rispondere degli eventuali smarrimenti e deterioramenti, dovuti ad incuria, dei mobili, quadri, specchi, ecc., degli oggetti che completano l'ammobigliamento, della biancheria per la foresteria, degli oggetti di corredo dei letti, degli oggetti di cucina, delle dotazioni per i domestici e dei pezzi dell'argenteria, salvo il diritto di rivalsa contro chi di ragione.

In caso di deterioramento o smarrimento degli oggetti di argenteria, i Prefetti hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Provveditorato generale.

Le riparazioni, per ammaccature od altri deterioramenti, degli oggetti di argenteria ed il loro rinnovamento saranno autorizzati dal Provveditorato generale, solo nel caso in cui i danni o le perdite non siano in nessun modo da addebitare ai Prefetti, giusta quanto è più sopra stabilito nel primo comma.

Entro il mese di luglio di ogni anno, il Prefetto farà eseguire dal consegnatario una verifica delle su indicate dotazioni per la foresteria, per i letti, per la cucina, per i domestici e dell'argenteria, facendo constare il risultato della medesima mediante verbale, una copia del quale dovrà essere trasmessa al Provveditorato generale.

CAPITOLO VIII.

Inventari.

Cambio dei Prefetti e dei consegnatari.

Art. 17.

I mobili e gli oggetti in dotazione agli alloggi prefettizi sono affidati al consegnatario dei mobili degli uffici della Prefettura e vengono inscritti in apposito inventario da tenersi al corrente dal consegnatario stesso.

Il consegnatario è responsabile dei danni derivati allo Stato per fatti a lui direttamente e personalmente imputabili e per inosservanza delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e delle prescrizioni speciali stabilite dal presente regolamento.

Gli inventari e le successive variazioni sono sottoscritti dal prefetto e dal consegnatario.

Art. 18.

Nella compilazione degli inventari e delle relative variazioni debbono essere tenute presenti, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nei numeri 71 e seguenti, modificati, del Titolo IV delle Istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato.

Un esemplare del prospetto riassuntivo delle variazioni avvenute durante l'esercizio finanziario, da compilarsi ai termini del n. 89, modificato, del Titolo IV delle citate Istruzioni, dovrà essere inviato entro il 10 luglio di ogni anno al Provveditorato generale dello Stato.

Art. 19.

L'inventario, di massima, deve essere compilato raggruppando i mobili e gli oggetti in dotazione, stanza per stanza.

Su ciascun mobile ed oggetto dovrà essere applicato, con apposite targhette, il corrispondente numero di inventario, attenendosi alle seguenti norme:

a) per i quadri, il numero sarà segnato sul rovescio della cornice o della tela, nell'angolo inferiore destro;

b) per i mobili, a destra, possibilmente sotto cornici od oggetti, od anche internamente, qualora ciò sia richiesto dal valore e dal tipo del mobile;

c) per le sedie e i divani, nella parte posteriore interna alla fascia di sostegno del sedile;

d) per le drapperie, i tappeti, le guide, i tendaggi, i materassi, i cuscini, le coperte, ecc. sui rovesci, ad ogni angolo e mediante forte cucitura di un piccolo lembo di tela sul quale saranno scritti i numeri relativi;

e) per i sopramobili, nella parte posteriore od inferiore;
f) per i lampadari, le appliques, ecc., nella parte inferiore e in modo che non ne resti danneggiata l'estetica.

Art. 20.

Le dotazioni di biancheria per la foresteria e per i domestici, di vasellame, di cristalleria e di argenteria saranno inventariate ciascuna con un solo numero, da applicarsi, possibilmente, sulle cassette, custodie od involucri che le contengono e per il loro valore complessivo.

Per ogni dotazione dovrà essere indicato se è completa oppure il numero dei singoli pezzi mancanti.

Art. 21.

In caso di cessazione o di sostituzione del titolare della Prefettura, il consegnatario procederà pure, con la scorta dell'inventario e del giornale, ad una ricognizione dei mobili e degli oggetti esistenti nell'alloggio prefettizio e compilerà, inoltre, un elenco particolareggiato e descrittivo dei mobili e degli oggetti mancanti e di quelli deteriorati ed inservibili per cause diverse dall'uso normale.

Tale ricognizione sarà fatta constare da apposito verbale, che sarà firmato, se possibile, dal Prefetto cessante, od altrimenti da un funzionario amministrativo e da uno di ragioneria, delegati ad assistere a dette operazioni di riconoscimento.

Copia del processo verbale, con gli allegati elenchi, dovrà essere inviata al Provveditorato generale dello Stato.

Art. 22.

In caso di cambio del consegnatario saranno osservate le disposizioni di cui ai numeri 96, 97, 98 e 99 delle su citate Istruzioni del Provveditorato.

CAPITOLO IX.

Destinazione dei locali e dei mobili - Disinfezioni - Cautele contro gli incendi - Mobili ed arredi inservibili od esuberanti.

Art. 23.

A cura dei Prefetti sarà trasmessa al Provveditorato una pianta particolareggiata dell'alloggio prefettizio, con l'indicazione del numero e della destinazione di ciascun vano.

Copia di tale pianta dovrà essere conservata dal consegnatario.

Di qualsiasi modifica alla destinazione dei locali, quale risulta dalla pianta anzidetta, e del relativo arredamento, sarà data notizia al Provveditorato generale.

Art. 24.

Qualora, in conseguenza di malattie infettive, occorra eseguire una disinfezione nell'alloggio prefettizio, i Prefetti sono autorizzati a provvedervi senz'altro a spese dello Stato, dandone immediata comunicazione al Provveditorato generale.

Le disinfezioni dovranno essere eseguite in modo da non danneggiare i mobili, le tappezzerie e tutti gli arredi in genere.

Art. 25.

I Prefetti dovranno usare ogni possibile precauzione contro il pericolo di incendio, ed assicurarsi, facendo eseguire verifiche periodiche, che gli idranti e gli altri mezzi predisposti per domare gli eventuali incendi siano tenuti sempre in piena efficienza.

In caso di incendio dovranno darne immediata notizia al Provveditorato, con particolareggiato rapporto, indicando il danno subìto.

Art. 26.

Gli oggetti ed i mobili divenuti inservibili o dei quali sia riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, ai termini dell'art. 41 del regolamento approvato col R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058, dovranno essere posti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato, al quale spetta di deliberarne la destinazione o la vendita.

CAPITOLO X.

Disposizioni finali.

Art. 27.

Col presente regolamento s'intende abrogata ogni contraria disposizione in materia.

Art. 28.

Le eventuali modificazioni o sostituzioni delle annesse tabelle saranno fatte con decreto Ministeriale.

TABELLA N. 1.

Durata dei mobili ed arredi.

1.	Quadri, incisioni, opere d'arte e mobili d'arte in genere, arazzi, sopramobili di valore, pendole, argenterie, centri da tavola, candelabri, lumiere e simili	illimitata
2.	Tappeti	25 anni
3.	Guide, passatoie per scale, tappeti di feltro	6 anni
4.	Mobili da salotto, da studio e da ufficio, da camere da pranzo, da camere da letto padronali e da domestici e simili	illimitata per quanto riguarda i fusti accuratamente mantenuti; limitata per quanto riguarda le stoffe imbottite e simili, ad un minimo di anni 6
5.	Mobili da cucina	25 anni
6.	Biancheria da tavola e da letto per la foresteria	12 anni
7.	Biancheria da bagno per la foresteria	8 anni
8.	Biancheria da tavola e da letto per i domestici	8 anni
9.	Materassi, cuscini, trapunte e coperte da letto (escluse le fodere)	12 anni
10.	Vasellame da tavola di gala	illimitata
11.	» di uso giornaliero	»
12.	Cristalleria da tavola di gala	»
13.	» di uso giornaliero	»
14.	Batterie di alluminio e posateria da cucina	20 anni

TABELLA N. 2.

Dotazioni di biancheria.

Biancheria da tavola (foresteria).

2	Tovaglie per 18 persone	cm. 230 × 640
36	Tovaglioli relativi	cm. 70 × 70
48	Tovaglioli da thè	cm. 38 × 38
2	Mollettoni	cm. 170 × 380
6	Tovaglioli da portata	cm. 31 × 48

Biancheria da letto (foresteria).

4 Lenzuola	cm.	270 × 300
8 Lenzuola	cm.	205 × 300
12 Federe	cm.	50 × 85
6 Asciugamani	cm.	65 × 120

Biancheria da bagno (foresteria).

6 Asciugamani a spugna	cm.	100 × 140
6 Asciugamani a spugna	cm.	150 × 200

Biancheria per domestici.

3 Tovaglie	cm.	140 × 150
12 Tovaglioli	cm.	64 × 65
6 Paia guanti bianchi di filo.		
6 Lenzuola	cm.	170 × 290
6 Federe	cm	50 × 85
6 Asciugamani di cotone	cm.	60 × 95

TABELLA N. 3.

Composizione numerica delle dotazioni di vasellame di gala e di uso giornaliero.

I servizi di gala di vasellame sono in porcellana fine, decorata in oro e nero, con stemma di Stato in oro sulla falda.

I servizi di uso giornaliero sono in porcellana bianca, con stemma d'Italia in bleu sulla falda.

72 Tondini da tavola.
18 Scodelle da minestra.
6 Raviere per antipasto.
18 Piatti per insalata.
42 Tondini da dessert.
5 Piatti tondi da portata.
2 Piatti fondi.
5 Vassoi ovali.
3 Vassoi da pesce.
2 Legumiere.
1 Zuppiera per 12 persone.
1 Zuppiera per 6 persone.
2 Insalatiere per 12 persone.
3 Salsiere con coperchio e ramaiolo.
3 Mostardiere con ramaiolo.
4 Fruttiere.
3 Piatti da formaggio.

Servizio da caffè.

24 Tazze da caffè e relativi piattini.

Servizio da thè.

1 Teiera per 12 persone.
2 Teiere per 6 persone.
24 Tazze da thè e relativi piattini.

Servizio per la colazione.

18 Tazze da colazione e relativi piattini.
1 Lattiera per 12 persone.
2 Lattiere per 6 persone.
1 Zuccheriera per 12 persone.
2 Zuccheriere per 6 persone.

TABELLA N. 4.

Dotazioni di cristalleria di gala.

I servizi di cristalleria di gala sono in cristallo fine, col gambo dei bicchieri molato, con stemma dello Stato inciso su ciascun pezzo.

18 Bicchieri da acqua
18 » » vino.
18 » » vino speciale.
18 » » marsala.
18 » » liquori.
18 Coppe da spumante.
6 Bottiglie per acqua.
18 Bicchieri per vino bianco.

Servizio da rinfresco per 36 persone.

36 Bicchieri per sciroppo.
36 » » spumante.
18 » » marsala.
24 Coppe con manico per gelato.
4 Coppe grandi per gelato (di due misure).
6 Caraffe per sciroppo.

TABELLA N. 5.

Dotazioni di cristalleria di uso giornaliero.

I servizi di uso giornaliero sono in cristallo, col gambo dei bicchieri liscio, con stemma dello Stato pure inciso su ciascun pezzo.

18 Bicchieri da acqua.
18 » » vino.
18 » » vino fino.
18 » » marsala.
18 » » liquori.
18 Coppe per spumante.
6 Bottiglie da vino.
4 Brocche per acqua
2 Bottiglie da liquori.

Servizio da rinfresco per 18 persone.

18 Bicchieri per sciroppo.
18 » » spumante.
18 » » marsala.
12 Coppe con manico per gelato.
2 Coppe grandi per gelato.
3 Caraffe per sciroppo.

TABELLA N. 6.

Dotazioni di argenteria.

Cassetta per 18 persone
(in argento)

18 Cucchiai da minestra.
54 Forchette da tavola.
36 Coltelli da tavola.
18 Cucchiai da dolce.
18 Coltelli da dolce.
36 Forchette da dolce e frutta.
18 Coltelli da frutta.
18 Forchette da pesce.
18 Coltelli da pesce.
18 Cucchiaini da caffè.
18 Cucchiaini da thè.
10 Pezzi da portata (cucchiaio e forchetta).
4 Pezzi da portata per pesce.
1 Posata per insalata (2 pezzi).
1 Pala per torta.
1 Pala per gelato.
1 Cucchiaio da zucchero per fragole.
9 Saliere con cucchiaini per sale.
9 Pepiere senza macinino.

TABELLA N. 7.

Dotazione di vasellame per domestici.

6 Scodelle da minestra.
6 Piatti da vivande.

6 Piatti da cucina.
3 tazze e piattini da caffè.
3 tazze e piattini da caffè e latte.

TABELLA N. 8.

Dotazione di bicchieri per domestici.

6 Bicchieri da acqua.
6 » » vino.
6 » » cucina
2 Caraffe.

TABELLA N. 9.

Servizio di metallo per domestici.

1 Cucchiaione da minestra.
6 Cucchiai.
12 Forchette
12 Coltelli.
6 Cucchiaini da caffè.
1 Caffettiera per 6 tazze.
1 Lattiera per 6 tazze.
1 Zuccheriera per 6 persone.

TABELLA N. 10.

Dotazione di batteria da cucina
(in massima parte di alluminio).

1 Marmitta grande con coperchio.
1 Tegame con coperchio.
2 Pesciere eguali con coperchio.
2 Rombiere.
5 Teglie di misure diverse e con coperchio.
6 Bagnomaria di misure diverse con coperchio e con anima.
14 Casseruole di misure diverse con coperchio.
2 Brasiere eguali con coperchio.
2 Pozzonetti di misure diverse con coperchio.
1 Colapasta con coperchio
1 Colabrodo
2 Teglie per crostata di misure diverse.
2 Placche eguali.
2 Teglie rotonde di misure diverse.
36 Gobellotti.
4 Stampi per gelato.
1 Colasughi grande.
4 Ramaioli.
2 Assaggiatoi
1 Staccatoio.
2 Cucchiai forati
2 Forchettoni.
1 Cucchiaio in filo di ferro per fritture.
2 Padelle in acciaio.
48 Stampini in ferro.
4 Bordure.
4 Teglie rettangolari eguali.
1 Graticola di ferro.
1 Macinino per caffè.
3 Macchine da caffè (una per 30 tazze, una per 18 tazze e una per 12 tazze).
1 Tostacaffè.
5 Stampi per budini.
1 Tritatutto.
2 Imbuti
1 Ruste.
1 Batticarne.
2 Setacci (uno di filo di ferro e uno di crine).
2 Bacinelle di ferro.
1 Mezzaluna.
1 Mortaio con pestello.
1 Grattugia a macchina per formaggio.
1 Ghiacciaia.
1 Macchina per gelati.

TABELLA N. 11.

Dotazioni di materassi, coperte, ecc., per i letti padronali e ad uso dei domestici.

Per ogni letto padronale:
2 Materassi di lana.
2 Cuscini.
2 Coperte.
1 Sopracoperta.
1 Trapunta.

Per ogni letto ad uso dei domestici:
1 Materasso di lana.
1 » » crine.
1 Coperta di lana.
1 » » » e cotone.
1 Sopracoperta.
1 Trapunta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 41.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 42.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 43.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 44.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 45.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1934, n. 46.

Modifica ai criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339, convertito in legge con la legge 6 aprile 1922, n. 479;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di modificare i criteri che regolano il conferimento della qualifica di primo capitano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La qualifica di primo capitano, conferita dal 1° agosto 1933 al capitano di una data Arma o Corpo in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339, è estesa, dalla suddetta data 1° agosto 1933, ai capitani delle altre Armi e Corpi aventi la stessa anzianità di grado.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1934-XII assumono la qualifica di primo capitano soltanto i capitani che abbiano compiuto 12 anni di grado.

Dalla stessa data 1° gennaio 1934 restano abrogati gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 28 marzo 1915, n. 339.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 155. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 settembre 1933.

Nuove tariffe dei diritti da percepirsi per i vari servizi della Borsa merci di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio delle medesime e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Veduta la deliberazione del 13 luglio 1933-XI della Presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, con la quale è stata deliberata la nuova tariffa per il rilascio delle tessere di accesso alla sala della Borsa merci di Torino e per i vari servizi della Borsa medesima per gli anni 1933 e 1934;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tariffa per il rilascio delle tessere e per i servizi sotto indicati presso la Borsa merci di Torino è stabilita come appresso:

Per l'ingresso nelle sale delle riunioni:

Tessera annuale	L.	100
Tessera annuale del gruppo enologico	»	50
Tessera annuale dei periti di borsa (operatori)	»	50
Tessera annuale dei membri di commissioni	»	50
Tessera giornaliera	»	5

I diritti per l'uso delle cabine telefoniche per gli anni 1933 e 1934 saranno ridotti a metà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 1.

(1821)

REGIO DECRETO 27 novembre 1933.

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del « Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti » di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1912, n. 132, con il quale il « Consorzio provinciale bolognese delle cooperative birocciai », con sede in Bologna, venne eretto in ente morale e se ne approvò lo statuto organico;

Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 377, con il quale fu approvato il nuovo testo di statuto del detto Consorzio, che

venne denominato: « Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti »;

Visto il R. decreto 27 giugno 1926, n. 1310, con il quale venne approvata la soppressione dell'art. 10 dello statuto organico dell'ente stesso;

Vista l'istanza in data 20 settembre 1933, con la quale il predetto Consorzio ha chiesto l'approvazione di una modificazione del suo statuto organico;

Vista la deliberazione 27 marzo 1927 dell'assemblea del Consorzio, relativa alla menzionata modificazione;

Visti la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modificazione dell'art. 43 dello statuto organico del « Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti » con sede in Bologna, del seguente tenore:

« Art. 43. — Le cooperative escluse in base agli articoli 41 e 42 non avranno nessun diritto al capitale sociale ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 124. — PICCONI.

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.

Istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Paola di Rosa » in Brescia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dal presidente del Comitato promotore della Scuola-convitto professionale per infermiere « Paola di Rosa », annessa agli Ospedali civili di Brescia, Comitato costituitosi in Brescia con istrumento 11 maggio 1933, a rogito del notaio dott. Daniele Bonicelli, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione ed il riconoscimento della capacità giuridica della Scuola stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Visti il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Paola di Rosa » annessa agli Ospedali civili di Brescia, ed è riconosciuta alla medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Brescia.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
SOLMI.

(1797)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1933.

Ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Piacenza agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del nuovo catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per il riparto in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Piacenza, dei quali solo il primo è in parte dotato del nuovo catasto, agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei suddetti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto nei Comuni medesimi;

Decreta:

È approvata l'unita tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Piacenza in cinque gruppi, e l'anno in cui, a cominciare dal 1934, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Piacenza in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.

GRUPPO I (1934).

1. Bobbio
2. Cerignale
3. Coli
4. Cortebrugnatella
5. Ottone
6. Zerba

GRUPPO II (1935).

1. Besenzone
2. Caorso
3. Castelvetro
4. Cortemaggiore
5. Gossolengo
6. Monticelli
7. Piacenza
8. Podenzano
9. Ponte dell'Olio
10. Pontenure
11. Rivergaro
12. S. Giorgio
13. S. Pietro in Cerro
14. Travo
15. Vigolzone
16. Villanova Arda

GRUPPO III (1936).

1. Agazzano
2. Borgonovo V. T.
3. Calendasco
4. Castel S. Giovanni
5. Gazzola
6. Gragnano
7. Nibbiano
8. Pecorara
9. Pianello
10. Piozzano
11. Rottofreno
12. Sarmato
13. Ziano

GRUPPO IV (1937).

1. Bettola
2. Farini d'Olmo
3. Ferriere

GRUPPO V (1938).

1. Alseno
2. Cadeo
3. Carpaneto
4. Castell'Arquato
5. Fiorenzuola
6. Gropparello
7. Lugagnano
8. Morfasso
9. Vernasca

Il Ministro: JUNG.

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1934.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa rurale « SS. Crocifisso » di Paceco (Trapani) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;
Ritenuto che la Cassa rurale « SS. Crocifisso » di Paceco, fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario d'esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dei comuni di Trapani, Monte San Giuliano e Paceco, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 1° aprile 1930, n. 273, ai sensi dell'articolo 43 delle norme regolamentari sopra menzionate;
Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota del 10 gennaio 1934, n. 399;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa rurale « SS. Crocifisso » di Paceco (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1934.
Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Cerutti Giuseppe fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, designa per proprio rappresentante il sig. Romanelli Giovanni Battista fu Federico, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Romanelli Giovanni Battista è nominato rappresentante del sig. Cerutti Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1822)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1934.
Nomina di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Brambilla Gaetano Enrico fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Ganna Guido fu Giovanni, chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Ganna Guido è nominato rappresentante del signor Brambilla Gaetano Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1934.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ospedale di San Matteo » in Pavia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1933-XI, col quale fu prorogato fino al 31 dicembre u. s. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ospedale di S. Matteo », con sede in Pavia;
Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 1° marzo 1934.

Il prefetto di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1826)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1933.
Soppressione della Regia agenzia consolare di Innisfail (Stato di Queensland) e istituzione di quella di Cairns (Townsville).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare approvata con R. decreto del 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto del 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Innisfail (Stato di Queensland) alla dipendenza del Regio consolato in Townsville è soppressa, ed in sua vece viene istituita una Regia agenzia in Cairns alla dipendenza del predetto Consolato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(1828)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1933.
Nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, per l'anno 1934, i signori:

1° Pastorello comm. dott. Leonida, capo sezione nel Ministero delle corporazioni;

2° Balì cav. uff. rag. Giovanni, capo sezione presso la Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e foreste;

3° Bosisio comm. dott. Italo, consigliere nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1824)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.
Istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa all'Arcispedale di Sant'Anna di Ferrara.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la domanda prodotta dal presidente dell'Arcispedale di Sant'Anna di Ferrara, diretta ad ottenere l'autorizzazione ed istituire presso l'Ospedale stesso una Scuola-convitto professionale per infermiere, nonchè il riconoscimento giuridico della Scuola medesima ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;
Udito il parere della Commissione di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;
Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Decreta:

È autorizzata l'istituzione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa all'Arcispedale di Sant'Anna di Ferrara, ed è riconosciuta alla medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ferrara.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*:
SOLMI.

(1825)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2518-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Antonio di Antonio, nato a Corte d'Isola il 27 gennato 1889 e residente a Trieste, via San Marco, 33, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Babic nata Crevatin di Giovanni, nata il 24 febbraio 1893, moglie;
2. Irma di Antonio, nata il 19 ottobre 1914, figlia;
3. Venceslao di Antonio, nato il 14 gennaio 1916, figlio;
4. Giustina di Antonio, nata il 7 ottobre 1922, figlia;
5. Aurelia di Antonio, nata l'11 ottobre 1924, figlia,
6. Ardenia di Antonio, nata il 4 febbraio 1927, figlia;
7. Mario di Antonio, nato il 19 novembre 1928, figlio;
8. Bruno di Antonio, nato il 6 marzo 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(154)

N. 11419-344.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valent Alfredo Paolo fu Antonio e fu Luigia Padovan, nato a Ruda il 24 agosto 1871 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Valenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Student Anna fu Ignazio, nata il 22 febbraio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(266)

N. 11419-345.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gudovinovich Romano di Romano-Nicolò e di Bon Alberta, nato a Pola il 6 dicembre 1903, e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Godovini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Mainardi Nerina di Carlo, nata il 21 aprile 1907, moglie;
2. Gudovinovich Bianca Maria Giuseppina di Romano, nata il 19 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(267)

N. 11419-346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Brussich Ernesto fu Antonio e di Fergacich Antonia, nato a Pola il 7 aprile 1890 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Brussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ferloga Ines di Nicola, nata il 15 febbraio 1903, moglie;
2. Brussich Silvana di Ernesto, nata il 3 gennaio 1927, figlia;
3. Brussich Ernesto Antonio di Ernesto, nato il 13 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(268)

N. 11419-347.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Gerolamo fu Domenico e di Rizzi Antonia, nato a Lussimpiccolo il 2 luglio 1884 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bussani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Skopinic Maria fu Luigi, nata il 13 maggio 1890, moglie;
2. Bussanich Milano di Gerolamo, nato il 17 marzo 1913, figlio;
3. Bussanich Danilo di Gerolamo, nato il 4 luglio 1919, figlio;
4. Bussanich Miriam di Gerolamo, nata l'11 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(269)

N. 11419-348.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivec Cirillo di Leopoldo e di Giuseppa Slokar, nato a Camigna (Gorizia) il 25 marzo 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Kerkoc Rosalia di Giuseppe, nata il 24 settembre 1898, moglie;
2. Vodopivec Maria di Cirillo, nata il 2 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(270)

N. 11419-2584-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Giovanni di Giuseppe, nato a Capodistria il 17 maggio 1883 e residente a Trieste, Servola, n. 12, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babic nata Auber di Antonio, nata il 28 gennaio 1886, moglie;
2. Ernesto di Giovanni, nato il 19 aprile 1912, figlio;
3. Maria di Giovanni, nata il 18 marzo 1921, figlia;
4. Ines di Giovanni, nata il 26 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(271)

N. 11419-2585-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Giovanni fu Matteo, nato a Umago il 9 aprile 1885 e residente a Trieste, Guardiella 1466, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Marco di Giovanni, nato il 25 aprile 1904, figlio;
2. Maria di Giovanni, nata il 29 settembre 1910, figlia;
3. Amalia di Giovanni, nata il 16 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(272)

N. 11419-2586-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giovanni di Giovanni, nato a Baccia il 12 agosto 1883 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. 98, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Babic nata Zadnik di Antonio, nata il 27 novembre 1886, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 9 gennaio 1912, figlio;
3. Giovanna di Giovanni, nata il 13 maggio 1913, figlia;
4. Paola di Giovanni, nata il 1° maggio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(273)

N, 11419-2587-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giovanni fu Giacomo, nato a Pinguente il 23 maggio 1887 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Inf. 517, è restituito nella forma italiana di « Baldi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Babic nata Kermac di Giovanni, nata il 2 marzo 1895, moglie;
2. Carlo di Giovanni, nato il 3 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(274)

N, 11419-2590-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Scherianz Vincenzo di Giovanna, nato a Trieste il 3 marzo 1929 e residente a Trieste S. Maria Maddalena Sup., 757, è restituito nella forma italiana di « Scherani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(277)

N, 11419-2591-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valic Francesco fu Francesco, nato a Scrilla il 2 agosto 1882 e residente a Trieste, via del Rivo, 8, è restituito nella forma italiana di « Valli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paola Valic nata Satran di Antonio, nata il 12 febbraio 1872, moglie;
2. Venceslao di Francesco, nato il 26 luglio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(278)

N, 11419-2592-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Antonio di Matteo, nato a Trieste il 20 maggio 1902 e residente a Trieste, via Ponziana, 1, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marta Vatovec nata Rigotti di Giovanni, nata il 3 luglio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(279)

N. 11419-2593-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Antonio di Antonio, nato a Trieste il 17 gennaio 1889 e residente a Trieste, Guardiella, 1195, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Vatovec nata Kolombin di Giovanni, nata il 1° maggio 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(280)

N. 11419-2545-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iankovic Francesco fu Giuseppe, nato a Dolegna il 29 luglio 1868 e residente a Trieste, via G. Gozzi, 5, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(181)

N. 11419-2546-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iankovic Giuseppe di Andrea, nato a Trieste il 14 dicembre 1886 e residente a Trieste, via Udine, n. 75, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(182)

N. 11419-2547-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iankovic Giuseppe di Giovanni, nato a Racizze il 25 marzo 1875 e residente a Trieste, via R. Abre, n. 7, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giorgia Iankovic nata Bencic di Stefano, nata il 6 luglio 1877, moglie;
2. Gisella di Giuseppe, nata il 29 novembre 1903, figlia;
3. Paola di Giuseppe, nata il 27 settembre 1907, figlia;
4. Mario di Giuseppe, nato il 28 novembre 1911, figlio;
5. Olga di Giuseppe, nata il 2 agosto 1913, figlia;
6. Giuseppe di Giuseppe, nato il 16 novembre 1901, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(183)

N. 11419-2548-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Iankovic vedova Paola fu Edoardo, nata Leitenburg, nata a Trieste il 3 dicembre 1884 e

residente a Trieste, via Giulia, 1, è restituito nella forma italiana di « Gianni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto : PORRO.

(184)

N. 11419-2549-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Vatovaz Antonio fu Lorenzo, nato a Trieste il 27 maggio 1878 e residente a Trieste, via Raffineria, 9, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

1. Mercede Vatovaz nata Okroglich di Antonio, nata il 25 settembre 1886, moglie;
2. Mario di Antonio, nato il 14 marzo 1909, figlio;
3. Giuseppe di Antonio, nato il 14 marzo 1909, figlio;
4. Roma di Antonio, nata il 29 novembre 1918, figlia;
5. Bruna di Antonio, nata il 13 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto : PORRO.

(185)

N. 11419-2550-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Vatovaz Arturo fu Giacomo, nato a Trieste il 21 maggio 1872 e residente a Trieste, via S. Silvestro, 3, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

Caterina Vatovaz nata Rossinovich fu Tomaso, nata il 15 aprile 1862, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto : PORRO.

(186)

N. 11419-2551-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Vatovaz Andrea fu Giuseppe, nato a Trieste il 6 novembre 1848 e residente a Trieste, via dello Scoglio, 45, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

Luigia di Andrea, nata il 23 aprile 1894, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto : PORRO.

(187)

N. 11419-2552-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Vattovaz Giorgio fu Anna, nato a Trieste il 23 gennaio 1914 e residente a Trieste, via Sette Fontane, 47, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

Guerrino fu Anna, nato il 9 dicembre 1915, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto : PORRO.

(188)

N. 11419-2553-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovez Francesco fu Adriano, nato a Trieste il 23 novembre 1904 e residente a Trieste, Guardiella, 1244, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Cirillo fu Adriano, nato il 7 maggio 1908, fratello;
2. Metodio fu Adriano, nato il 7 maggio 1908, fratello;
3. Adriano fu Adriano, nato il 14 febbraio 1915, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(189)

N. 11419-2554-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Andrea di Giuseppe, nato ad Auremo il 16 novembre 1879 e residente a Trieste, via C. Cancellieri, n. 3, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Caterina Vatovec nata Matjazic di Giuseppe, nata il 1° novembre 1887, moglie;
2. Danilo di Andrea, nato il 16 ottobre 1909, figlio;
3. Miroslavo di Andrea, nato il 31 luglio 1911, figlio;
4. Milan di Andrea, nato il 31 ottobre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(190)

N. 11419-2555-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vatovec Giuseppe fu Andrea, nato a Trieste il 21 febbraio 1882 e residente a Trieste, via Montecucco, 21, è restituito nella forma italiana di « Vatta ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Andrea fu Andrea, nato il 4 febbraio 1888, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(191)

N. 11419-2556-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Vatovec vedova Maria fu Giuseppe nata Kralj, nata a Trieste il 12 febbraio 1861 e residente a Trieste, via Giulia, 100, sono restituiti nella forma italiana di « Vatta » e « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanni Maria fu Andrea, nato il 5 agosto 1891, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(192)

N. 11419-2588-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Babic vedova Giuseppina fu Giuseppe nata Boziglav, nata a Corgnale il 30 giugno 1863 e residente a Trieste, via Giuliani, 2, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(275)

N, 11419-2589-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Babic vedova Giovanna fu Francesco nata Skerianc, nata a Bresovizza il 29 novembre 1890 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., 757, sono restituiti nella forma italiana di « Balbi » e « Scherani ».

Ugnale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carlo fu Giovanni, nato il 1° gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 24 dicembre 1933-XII venne riattivato il servizio telegrafico nella Agenzia postale di S. Nicolò d'Arena, provincia di Palermo.

(1846)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 4 dicembre 1933-XII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Castions di Strada, provincia di Udine.

(1844)

Si comunica che il giorno 4 dicembre 1933-XII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Zoppolo Gamcascio, provincia di Agrigento.

(1845)

Si comunica che il giorno 10 gennaio c. a. è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Preganziol, provincia di Treviso.

(1847)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Pescarolo in provincia di Modena.

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1934-XII, n. 4913, sono stati approvati l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Pescarolo, in comune di Prignano (Modena), previsti nel progetto 24 novembre 1932, approvato con R. decreto del 13 febbraio 1933, n. 101.

(1843)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 23.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12 —
Inghilterra (Sterlina)	59.72
Francia (Franco)	74.725
Svizzera (Franco)	369 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.69
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12 —
Cecoslovacchia (Corona)	57.15
Cile (Peso)	
Danimarca (Corona)	2.70
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reicnsmark)	4.572
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3 04
Olanda (Fiorino)	7.74
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	154.50
Svezia (Corona)	3.13
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	92 —
Id 3,50% (1902)	90.20
Id. 3% lordo	66.60
Consolidato 5%	97.35
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.325
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.20
Id. id id. 1940	106.875
Id. id. id. 1941	106.825
Obbligazioni Venezie 3,50%	94.60

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 20 dal 16 al 31 ottobre 1933 - Anno XII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Bitonto	B	—	1
Belluno	Mel	B	—	1
Benevento	Benevento	B	—	1
Caltanissetta	Butera	E	1	—
Id.	Mussomeli	Cp	1	—
Campobasso	Guglionesi	Cp	—	1
Id.	S. Felice del Littorio	O	1	—
Id.	Venafro	B	1	1
Catanzaro	Gagliato	Cp	—	1
Cuneo	Tarantasca	B	—	1
Foggia	S. Marco in Lamis	Cp	—	12
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id	Amaseno	B	1	—
Id.	Cervaro	B	—	2
Id.	Ferentino	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Patrica	B	—	1
Genova	Genova	B	1	—
Macerata	Pievetorina	B	—	1
Id.	Pioraco	B	—	1
Id.	Sefro	B	—	1
Matera	Montalbano Ionico	O	—	1
Id.	Pomarico	Cp	—	1
Milano	Locate Triulzi	B	—	1
Napoli	Torre Annunziata	B	—	1
Nuoro	Gergei	O	—	2
Id.	Lula	O	—	1
Perugia	Norcia	O	1	—
Pola	Umago	O	—	1
Potenza	Avigliano	O	—	1
Id.	Lavello	O	1	—
Id.	Pietragalla	O	—	1
Reggio Emilia	San Polo	B	1	—
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Bracciano	B	1	—
Id.	Capena	B	—	1
Id.	Frascati	B	1	—
Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Percile	B	—	1
Id.	Terracina	B	—	1
Id.	Zagarolo	B	1	—
Salerno	Baronissi	B	—	1
Taranto	Castellaneta	E	1	—
Terni	Sangemini	O	1	—
Torino	Caselle Torinese	B	—	1
Id.	Cosio	B	—	1
Varese	Cittiglio	B	—	1
Vicenza	Asiago	B	—	1
Viterbo	Castel Sant'Elia	O	1	—
Id.	Ronciglione	O	1	—
			20	46

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.			
Cagliari	Baressa	B	—	1
Id.	Morgongiori	B	1	1
Id.	Samugheo	B	—	3
Catanzaro	Mileto	B	—	1
Frosinone	Anagni	E	—	2
Nuoro	Siniscola	B	—	1
Roma	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Roma	B	1	1
			3	10
	Afta epizootica.			
Aosta	Allain	B	—	25
Id.	Etroubles	B	—	9
Id	Nus	B	1	—
Id.	Ollomont	O	—	2
Id.	Valpelline	B	—	1
Bolzano	Prato allo Stelvio	B	2	—
Brescia	Pedergnaga-Oriano	B	—	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	5
Como	Garlate	B	—	1
Gorizia	Vipacco	B	3	1
Pavia	S.ta Cristina e Bissone	B	—	1
Trieste	S. Dorligo della Valle	B	5	7
Id.	Trieste	B	2	—
			13	55
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Loreto	S	—	5
Id.	Numana	S	—	2
Id.	Osimo	S	—	1
Aquila	Gioia dei Marsi	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	3	—
Id.	Cortona	S	2	—
Id.	Pratovecchio	S	—	1
Ascoli Piceno	Altidona	S	1	1
Id.	Campofilone	S	—	1
Id.	Comunanza Littorio	S	—	1
Id.	Cupramarittima	S	—	1
Id.	Montegallo	S	—	1
Id.	Pedaso	S	2	2
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	4
Id.	Torre S. Patrizio	S	1	1
Avellino	Ariano Irpino	S	—	1
Id.	Bonito	S	—	1
Bari	Gioia	S	2	1
Belluno	Belluno	S	2	1
Id.	Feltre	S	1	1
Id.	Mel	S	—	1
Id.	Santa Giustina	S	1	—
Id.	Sedico	S	—	1
Id.	Sospirolo	S	1	1
Bologna	Bologna	S	—	1
Id.	Castel San Pietro	S	—	1
Id.	Imola	S	5	—
Id.	Medicina	S	1	11
Bolzano	Appiano	S	—	4
Id.	Bolzano	S	—	2
Id.	Caldaro	S	—	3
Id.	Castelrotto	S	—	2
Id.	Meltina	S	—	1

Segue: *Malattie infettive dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bolzano	Ultimo	S	—	1
Brescia	Montichiari	S	—	1
Id.	Travagliato	S	—	1
Campobasso	Riccia	S	—	2
Id.	Venafro	S	5	1
Id.	Vinchiaturo	S	—	1
Cosenza	Bisignano	S	—	4
Cremona	Scandolara Ravara	S	—	1
Cuneo	Centallo	S	—	1
Id.	Roccadebaldi	S	—	1
Ferrara	Argenta	S	—	1
Id.	Ferrara	S	—	5
Firenze	Borgo S. Lorenzo	S	—	2
Id.	Marradi	S	2	—
Id.	Palazzuolo	S	1	—
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Id.	Fiume	S	—	1
Foggia	Castelluccio Valmagg.	S	—	1
Forlì	Civitella di Romagna	S	2	—
Id.	Forlì	S	22	8
Id.	Meldola	S	25	10
Id.	Predappio Nuova	S	20	6
Frosinone	Casalatico	S	1	—
Id.	Pontecorvo	S	—	2
Gorizia	Circhina	S	—	1
Id.	S. Martino	S	1	—
Imperia	Pieve di Teco	S	—	1
Macerata	Loro Piceno	S	3	1
Id.	Montecosaro	S	—	3
Matera	Genzano	S	—	1
Id.	S. Mauro Forte	S	—	1
Modena	Castelnuovo	S	—	1
Id.	Modena	S	—	1
Novara	Novara	S	—	1
Nuoro	Lula	S	—	1
Padova	Montagnana	S	—	2
Id.	Padova	S	1	—
Id.	Teolo	S	—	2
Parma	Fontevivo	S	—	1
Id.	Noceto	S	—	1
Id.	San Lazzaro	S	—	1
Perugia	Marsciano	S	1	—
Id.	Perugia	S	1	—
Pesaro e Urbino	San Leo	S	—	2
Pola	Parenzo		—	4
Id.	Umago	S	—	1
Potenza	Pietrapertosa	S	—	1
Id.	Savoia di Lucania	S	—	1
Id.	Senise	S	1	[illegible]
Id.	Viggiano	S	1	—
Reggio Emilia	Casalgrande	S	1	—
Id.	Cavriago	S	1	—
Id.	Gualtieri	S	—	3
Rovigo	Castelmassa	S	—	1
Id.	Trecenta	S	—	3
Salerno	Stio	S	—	1
Siena	Cetona	S	1	—
Teramo	Mosciano Sant'Angelo	S	—	6
Id.	Teramo	S	—	2
Torino	Cumiana	S	—	1
Trento	Avis	S	—	1
Id.	Cles	S	—	2
Id.	Coredo	S	—	5
Id.	Cortaccia	S	—	2
Id.	Magrè	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Peio	S	—	1
Id.	Roncegno	S	—	2
Trento	Teio	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Trento	S	—	2
Treviso	Casier	S	—	1
Id.	Vedelago	S	—	1
Trieste	Sesana	S	2	—
Id.	Trieste	S	3	—
Udine	Casarza	S	—	1
Id.	Cervignano	S	—	1
Id.	Cordenons	S	—	1
Id.	Coseano	S	—	1
Id.	Nimis	S	—	1
Id.	Pravisdomini	S	—	1
Id.	Sacile	S	—	1
Id.	Sedegliano	S	—	1
Id.	Tarcento	S	—	1
Id.	Udine	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Id.	Concordia	S	1	—
Id.	Grisolera	S	—	1
Id.	Pramaggiore	S	2	—
Id.	S. Stino di Livenza	S	2	—
Vercelli	Cerrione	S	—	1
Id.	Salussola	S	—	1
Vicenza	Grumolo	S	—	1
Id.	Longare	S	—	1
Id.	Malo	S	—	5
Id.	Poiana Maggiore	S	—	2
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	4
			125	200

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Orzinuovi	E	—	1
Modena	Carpi	E	—	1
Napoli	Castelnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
			3	2

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Montoro Inferiore	E	1	—
Belluno	Belluno	E	2	—
Napoli	Castelnuovo	E	1	—
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	Nola	E	—	1
Id.	Pomigliano	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	—	1
Palermo	Bagheria	E	—	2
Id.	Palermo	E	—	1
Perugia	Foligno	E	—	1
Salerno	Eboli	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Savona	Albenga	E	—	1
Taranto	Castellaneta	E	1	—
Trapani	Marsala	E	11	—
Id.	Mazara del Valo	E	1	—
Id.	Poggioreale	E	1	—
			30	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	—	8
Id.	Castelcolonna	Cn	—	1
Id.	Cupramontana	Cn	—	1
Id.	Jesi	Cn	—	1
Id.	Montemarciano	Cn	—	1
Id.	Ostra	Cn	—	1
Cosenza	Cetraro	Cn	—	1
Foggia	Alberona	Cn	—	1
Lecce	Lecce	Cn	—	1
Napoli	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	1
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Sant'Anastasia	Cn	—	2
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Ragusa	Spaccaforno	Cn	—	1
			—	33
	Rogna.			
Aquila	Aquila	O	1	—
Id.	Lecce nei Marsi	O	—	1
Id.	Ovindoli	O	2	—
Id.	Pescasseroli	O	—	1
Arezzo	Cortona	O	—	1
Id.	Poppi	O	—	1
Id.	Talla	O	—	1
Frosinone	S. Elia Fiume Rapido	O	1	—
Genova	Castellazzara	O	1	—
Grosseto	Scanzano	O	1	—
Macerata	Fiastra	O	1	—
Id.	Pioraco	O	—	1
Id.	Serravalle	O	1	—
Matera	Accettura	E	1	—
Id.	San Mauro Forte	E	1	—
Perugia	Foligno	E	2	—
Ragusa	Ragusa	E	—	2
Rieti	Orvinio	O	6	—
Roma	Artena	O	1	—
Id.	Bassiano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Mandela	O	1	—
Id.	Palestrina	O	—	1
Id.	Roma	O	1	—
Id.	San Gregorio	O	1	—
Salerno	Tiggiano	E	—	1
Terni	Narni	O	4	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Viterbo	Soriano nel Cimino	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			32	10
	***Agalassia contagiosa** delle pecore e delle capre.*			
Caltanissetta	Mussomeli	Cp	1	—
Catania	Randazzo	O	2	—
Potenza	Sant'Arcangelo	CpO	1	—
Roma	Campagnano	O	1	—
			5	—
	***Aborto** epizootico.*			
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Belluno	Sospirolo	B	—	1
Bologna	Calderara	B	4	—
	Segue: *Aborto epizootico.*			
Bologna	Crevalcore	B	4	—
Id.	Malalbergo	B	1	—
Id.	Molinella	B	4	—
Id.	Monghidoro	B	—	1
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	3	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Bolzano	Laces	B	—	1
Id.	Scena	B	—	1
Como	Gravedona	B	10	—
Cremona	Cremona	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	—	5
Livorno	Collesalvetti	B	—	2
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Camposanto	B	—	1
Id.	Carpi	B	4	—
Id.	Castelfranco	B	3	1
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Finale	B	2	—
Id.	Fiorano	B	1	—
Id.	Formigine	B	5	—
Id.	Maranello	B	2	—
Id.	Medolla	B	5	—
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Ravarino	B	2	—
Id.	San Cesario	B	—	1
Id.	Soliera	B	1	—
Novara	Carpignano Sesia	B	2	—
Parma	Noceto	B	—	1
Pavia	Certosa di Pavia	B	1	—
Id.	Pavia	B	1	—
Reggio Emilia	Brescello	B	1	—
Id.	Correggio	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Roma	Roma	B	9	—
Taranto	Grottaglie	B	1	—
Treviso	Cornuda	B	—	1
Id.	Treviso	B	—	1
Venezia	Caorle	B	—	1
Id.	Cona	B	8	—
Id.	Dolo	B	1	1
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	S. Michele del Quarto	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	1	—
Vicenza	Lugo di Vicenza	B	—	3
Viterbo	Fabrica di Roma	B	1	—
			87	26
	***Tubercolosi** bovina.*			
Ancona	Serra San Quirico	B	—	1
Bari	Ruvo	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	6	—
Bolzano	Bolzano	B	—	5
Id.	Bressanone	B	—	7
Id.	Brumico	B	—	1
Id.	Merano	B	—	2
Id.	Prato allo Stelvio	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	
Frosinone	Atina	B	—	1
Genova	Castiglione	B	—	1
Lucca	Viareggio	B	—	1
Palermo	Palermo	B	—	1
Siena	Asciano	B	—	1
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Tubercolosi bovina*.			
Siena	Radicondoli	B	1	—
Venezia	Fossalta Po	B	1	—
Vicenza	Caldogno	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	16
			10	44
	Diarrea dei vitelli.			
Belluno	Feltre	B	—	1
Padova	Teolo	B	—	1
			—	2
	Difterite aviaria.			
Lucca	Lucca	P	—	1
Pesaro e Urbino	San Leo	P	—	1
			—	2
	Colera dei polli.			
Ascoli Piceno	Comunanza Littorio	P	—	3
Id.	Sant'Elpidio a Mare	P	2	—
Id.	Venarotta	P	5	—
Catania	Maletto	P	10	5
Fiume	Fiume	P	2	—
Frosinone	Aquino	P	3	—
Genova	Arenzano	P	—	1
Lecce	Ortelle	P	—	1
Padova	Legnaro	P	—	1
Id.	S. Giorgio in Bosco	P	—	2
Id.	Selvazzano	P	—	1
Pesaro e Urbino	San Leo	P	—	4
Reggio Emilia	Guastalla	P	—	1
Roma	Roma	P	2	—
Taranto	Massafra	P	1	—
Udine	Sedegliano	P	16	5
Varese	Saronno	P	—	1
Vicenza	Nanto	P	—	10
			41	35

(1668)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	38	51	66
Carbonchio sintomatico	5	7	13
Afta epizootica	7	15	68
Malattie infettive dei suini	46	131	325
Morva	3	5	5
Farcino criptococcico	9	19	38
Rabbia	6	15	33
Rogna	13	31	42
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	4	5
Aborto epizootico	19	51	113
Tubercolosi bovina	11	19	54
Diarrea dei vitelli	2	2	2
Difterite aviaria	2	2	2
Colera dei polli	14	18	75

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.